



Circ. n.91

Perugia, 11/11/2022

Al personale docente  
Al personale ATA

Oggetto: assenza per malattia – comunicazione alla Scuola

Si ricorda alle SS.LL. che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola all'art. 17 co. 13 così recita: *L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.*

Con la presente si chiarisce quanto segue:

1. il lavoratore dipendente deve obbligatoriamente avvisare l'amministrazione di riferimento per le vie brevi;
2. la comunicazione deve obbligatoriamente avvenire *non oltre l'inizio dell'orario di lavoro*: ore 08.00 per la Scuola dell'infanzia e per la Scuola primaria; ore 08.15 per la Scuola secondaria di I grado;
3. l'unico soggetto deputato al ricevimento della comunicazione in oggetto è la Segreteria scolastica;
4. l'informativa al proprio fiduciario di plesso è necessaria solo ed esclusivamente a garanzia del corretto funzionamento organizzativo dell'amministrazione.

**Il Dirigente Scolastico  
Federico Ferri**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993